

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3716 Anno 2020

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 14/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19013 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto

da

REALI 93 S.r.l. (P.I.: 04486401005), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Marino Marini rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti (C.F.: PRN LGU 61D17 H501R)

-ricorrente-

nei confronti di

MICAR COSTRUZIONI S.a.s. di Migani Carlo & C. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7942/2017, pubblicata in data 13 dicembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 24 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Rilevato che:

Nel corso della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dalla Micar Costruzioni S.a.s. di Migani Carlo & C. sulla base di un decreto ingiuntivo, la Reali 93 S.r.l. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Frosinone.

Case 3716

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Reali 93 S.r.l., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

La società ricorrente deduce che solo in data successiva alla definitività del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione promossa nei suoi confronti aveva scoperto elementi di prova decisivi che, a suo dire, attestavano la falsità dei documenti sulla base dei quali il decreto stesso era stato ottenuto dalla creditrice, il che dovrebbe determinare l'ammissibilità della sua opposizione all'esecuzione.

La censura è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondata.

I giudici di merito hanno deciso la controversia facendo applicazione del costante insegnamento di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi idonei a indurre a rivedere), secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione



all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo; si tratta di orientamento pacifico e costante; *ex multis*: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Rv. 634447; Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Rv. 625093; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846; Sez. L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Rv. 572223; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540444).

Hanno anche, del tutto correttamente, precisato che l'esigenza indicata dalla società ricorrente (derivante dall'assunto rinvenimento di documenti decisivi dopo la formazione del giudicato, e quindi non attinente al fatto estintivo, ma alla sua prova) avrebbe potuto e dovuto trovare soluzione mediante l'impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo (eventualmente ai sensi dell'art. 395 c.p.c., sussistendone i presupposti), non potendo invece in alcun caso trovare spazio in sede di opposizione all'esecuzione (in tale senso, arg. ex Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20318 del 20/11/2012, Rv. 624499, che esclude la pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo, di cui sia stata dichiarata l'esecutorietà per mancata opposizione, ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui



si basa l'opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso).

Il motivo di ricorso in esame non contiene in realtà censure volte specificamente a criticare i suddetti argomenti in diritto, posti dai giudici di merito a fondamento della decisione impugnata: parte ricorrente si limita a ribadire la tesi (che, come già correttamente rilevato dai giudici di merito, è infondata, in quanto confonde la collocazione temporale del fatto estintivo con quella della formazione della sua prova) secondo la quale, essendosi potuta accertare solo in epoca successiva al giudicato la falsità della fattura in base alla quale era stato emesso il decreto ingiuntivo posto a base della procedura esecutiva, ciò sarebbe sufficiente a consentire l'opposizione all'esecuzione, senza in alcun modo contrapporre ulteriori ragioni a quelle contrarie, esposte nel provvedimento impugnato.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 479 e 140 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Anche questo motivo è inammissibile.

La società debitrice aveva sostenuto, con la propria originaria opposizione, che il decreto ingiuntivo posto in esecuzione nei suoi confronti non aveva alcuna efficacia, in quanto non le era stato validamente notificato. Il tribunale ha rigettato tale motivo di opposizione (correttamente inquadrato in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), rilevando che la notificazione in questione, sulla base della stessa prospettazione di parte opponente, era nulla e non inesistente, il che – secondo i principi costantemente affermati anche da questa Corte – le avrebbe al più consentito di proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ma non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

La corte di appello ha ritenuto inammissibile la censura relativa a tale capo della decisione di primo grado, svolta con il secondo motivo dell'appello, in quanto la società appellante si era limitata a ribadire il mancato perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per l'omesso invio della comunicazione di deposito dell'atto con lettera raccomandata, senza in tal modo però intaccare il fondamento giuridico della decisione contestata.

Con il motivo di ricorso in esame, la ricorrente sostiene, in modo peraltro decisamente confuso, che vi sarebbe una omissione di decisione da parte dei giudici di secondo grado e, al tempo stesso, che la decisione sarebbe viziata per violazione degli artt. 140 e 479 c.p.c., assumendo che avrebbe dovuto essere quanto meno valutata la corretta notificazione del titolo esecutivo, imposta dall'art. 479 c.p.c. ai fini della regolarità dell'esecuzione.

Orbene, la censura in questione difetta in primo luogo di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato il preciso contenuto dell'atto di appello in relazione al punto controverso, il che impedisce di verificare la correttezza della valutazione di inammissibilità di esso operata dalla corte di appello.

Inoltre, la ricorrente, insistendo sulla irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, non pare cogliere – e, di conseguenza, contestare – in modo adeguato l'effettiva *ratio decidendi* posta alla base del provvedimento impugnato, attinente esclusivamente all'ammissibilità del gravame, non al merito di esso.

Viene d'altronde posta, nella sostanza, a fondamento del motivo di ricorso (per quanto è dato comprendere dalla confusa esposizione) la questione della regolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., questione che non è oggetto della decisione impugnata, senza che sia dedotto e spe-



cificamente documentato se, ed eventualmente in quali atti ed in quale fase del giudizio di merito essa era stata già avanzata e in relazione alla quale, costituendo essa motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'appello sarebbe stato comunque inammissibile.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2019.

